

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VARESE

Considerato che la disciplina della difesa d'ufficio è stata riordinata con il D. Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, pubblicato su G.U. n. 29 del 5 febbraio 2015 ed entrato in vigore il 20 febbraio 2015, che ha modificato l'art. 29 Disp. Att. c.p.p. e sostituito il comma 2 dell'art. 97 c.p.p.; visto il regolamento approvato dal C.N.F. nella seduta del 22 maggio 2015; viste le linee guida nazionali del Consiglio Nazionale Forense; vista la previsione di criteri e modalità di accesso ad un elenco unico nazionale mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica; vista la previsione che le domande di inserimento nell'elenco unico nazionale siano trasmesse in via telematica al Consiglio dell'Ordine circondariale di appartenenza e che siano poi trasmesse con allegato parere al CNF, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese ritiene necessario adottare il seguente

REGOLAMENTO PER LA DIFESA D'UFFICIO

approvato con delibera del 14 novembre 2017

Art. 1. Assunzione della qualifica di difensore d'ufficio

1. I difensori d'ufficio sono, a norma di legge, individuati sulla base dell'elenco unico nazionale tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.

2. Sono inseriti nell'elenco unico nazionale gli avvocati iscritti all'Ordine di Varese che, in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge, ne facciano richiesta e riportino parere favorevole del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Varese.

Art. 2. Liste circondariali

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese predispose e gestisce le liste dei difensori d'ufficio in cui sono inseriti gli avvocati iscritti all'Albo e

già iscritti nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio tenuto dal CNF.

Art. 3. Commissione per la difesa d'ufficio

1. E' costituita una Commissione permanente per la difesa d'ufficio composta da avvocati con comprovata esperienza penale già indicati dal Consiglio dell'Ordine.

2. La Commissione rimane in carica per la durata del Consiglio stesso.

3. La Commissione esamina le domande di inserimento e quelle di permanenza nell'elenco unico nazionale e verifica l'idoneità della documentazione prodotta al fine dell'integrazione dei requisiti richiesti, rispettivamente, dal comma 1 bis e 1 quater dell'art. 29 Disp. Att. c.p.p.; redige il parere da inviare al CNF previa sottoposizione all'approvazione del Consiglio.

4. La Commissione, mediante suoi membri all'uopo delegati, contribuisce all'organizzazione del corso biennale di "Tecnica e deontologia dell'avvocato penalista per l'abilitazione alla difesa d'ufficio" predisposto da COA e/o Camera Penale e partecipa agli eventuali colloqui informativi con i richiedenti l'inserimento e la permanenza nell'elenco unico nazionale e agli esami finali del corso biennale organizzato in unione con la Camera Penale.

5. La Commissione esamina le domande dei difensori di ufficio di riduzione del numero di udienze cui occorre partecipare per ottenere la permanenza nell'elenco e le domande di sospensione dall'inserimento nelle liste.

Art. 4. Elenco, inserimento e permanenza

1. La domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale deve essere inoltrata al COA tramite piattaforma informatica unitamente alla

documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti

dall'art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p..

2. La domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale, indirizzata al CNF, deve essere inoltrata al COA tramite piattaforma informatica unitamente alla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p., entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, al fine di consentire al COA di formulare il parere richiesto

Art. 5. Requisiti per l'inserimento

1. La domanda deve essere inoltrata al COA tramite piattaforma informatica e deve indicare ex artt. 1, 3 e 4 Reg. CNF in quale delle condizioni di cui all'art. 29 comma 1 bis – 1 ter disp. att. c.p.p. versi il richiedente.

2. Con riferimento al requisito di cui alla lett. a) dell'art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p. il richiedente dovrà depositare l'attestazione di aver superato l'esame finale al corso biennale della durata complessiva di 90 ore di "Tecnica e deontologia dell'avvocato penalista per l'abilitazione alla difesa d'ufficio" organizzato dal COA e/o dalla Camera Penale. Le modalità di partecipazione al corso, le condizioni per partecipare all'esame finale e la validità dell'attestato di frequenza sono regolamentate dagli artt. 2 e 3 del Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio approvato dal CNF il 22 maggio 2015.

3. Con riferimento al requisito di cui alla lett. b) dell'art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p. il richiedente dovrà dare dimostrazione di avere acquisito esperienza nella materia penale, produrre idonea dichiarazione che attesti la

partecipazione nei dodici mesi precedenti la richiesta, anche quale sostituto processuale ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerale), escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento. Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace. La partecipazione a ciascuna udienza è comprovata mediante autocertificazione, conservando il COA la facoltà di chiedere integrazione documentale e copia dei verbali inerenti l'attività svolta.

4. Con riferimento al requisito di cui alla lett. c) dell'art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p., il richiedente dovrà produrre certificazione attestante il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 247/12.

5. Il richiedente deve dimostrare di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 L. 247/12 mediante idonea autocertificazione.

6. Una volta ricevuta la domanda con la documentazione e prima di esprimere il parere, è facoltà del COA convocare il richiedente per un colloquio.

7. Entro trenta giorni dall'invio tramite piattaforma informatica della documentazione sopra indicata, il Consiglio dell'Ordine trasmette al CNF la domanda di inserimento nell'elenco e la documentazione medesima unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate con provvedimento definitivo nei cinque anni precedenti la domanda.

8. Avverso la decisione di rigetto della domanda di inserimento

nell'elenco nazionale può essere proposto opposizione entro 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione della delibera trimestrale di aggiornamento dell'elenco con ricorso da presentare al CNF secondo le forme e modalità di cui all'art. 8 del Regolamento del CNF.

Art. 6. Requisiti per la permanenza ex art. 29 comma 1 quater (D.L. 6/2015) ex art. 5 Reg. CNF.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'avvocato iscritto deve trasmettere all'Ordine tramite piattaforma informatica apposita domanda di permanenza nell'elenco nazionale unitamente alle necessarie autocertificazioni atte a dimostrare i requisiti richiesti dal comma 1 quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p..

L'esercizio continuativo di attività nel settore penale è comprovata dalla partecipazione nei dodici mesi precedenti la domanda, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento. Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace. La partecipazione a ciascuna udienza è comprovata mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, ferma restando la facoltà del COA di effettuare controlli a campione e/o chiedere la produzione di idonea documentazione (copia di verbale di udienza ovvero di attestazione appositamente rilasciata dal segretario di udienza) atta a dimostrare la partecipazione alle udienze di cui all'autocertificazione. L'autocertificazione è soggetta a quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.

	La mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio del 31	
	dicembre comporta la cancellazione d'ufficio ad opera del CNF dall'elenco	
	nazionale.	
	In caso di richiesta di integrazione o di documentazione richiesta dal COA	
	atta a dimostrare la partecipazione di cui all'autocertificazione dovrà essere	
	inoltrata al COA entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	In caso di omesso o tardivo inoltro di detta documentazione la domanda di	
	permanenza verrà considerata incompleta e verrà trasmessa al CNF con parere	
	negativo.	
	L'autocertificazione, nella parte riguardante l'attestazione relativa alla	
	partecipazione alle udienze, dovrà specificatamente indicare :	
	a) Il numero di ruolo del procedimento	
	b) La data in cui si è svolta l'udienza	
	c) L'attività svolta in udienza ed in particolare se vi è stata, anche	
	alternativamente c.1) trattazione di questioni preliminari	
	c.2) formulazione delle richieste di prova	
	c.3) udienza dedicata all'istruttoria sia nel giudizio camerale che	
	dibattimentale	
	c. 4) udienza di discussione	
	d) l'autorità giudiziaria avanti la quale l'udienza si è svolta	
	e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita	
	f) in quale veste l'avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia,	
	difensore di ufficio ex art. 97 c. 1 c.p.p. o ex art. 97 c. 4 c.p.p., sostituto	
	processuale ex art. 102 c.p.p..	
	Il modulo autocertificativo dovrà espressamente richiamare la responsabilità	

penale del dichiarante in caso di attestazioni false.

2. Gli iscritti che in caso di impedimento dovuto a gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori, grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza, interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero, cause di forza maggiore non siano in grado di comprovare la partecipazione alle udienze nella quantità prevista dal regolamento dovranno avanzare al COA richiesta motivata e documentazione idonea a dimostrare l'impedimento al fine di ottenere la riduzione del numero delle udienze in misura proporzionale alla durata dell'impedimento.

3. Il richiedente deve dimostrare di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 L. 247/12 mediante produzione di apposita autocertificazione.

4. Il COA, vista la documentazione, prima di esprimere il proprio parere, può convocare il richiedente per un colloquio.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione sopra indicata, il Consiglio dell'Ordine a mezzo di piattaforma informatica trasmette al CNF la domanda e la documentazione allegata unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza nell'elenco e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda.

6. La cancellazione non fa venir meno l'obbligo di prestare l'ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.

Art. 7. Il difensore d'ufficio del minore nei processi penali: condizioni per

chiedere l'iscrizione e la permanenza nelle apposite liste

1. L'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio degli imputati e condannati minorenni richiede il possesso di specifica preparazione (art. 11 D.P.R. 22 settembre 1988 e art. 15 D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272).

2. Si considera in possesso di specifica preparazione chi, già in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 comma 1 bis disp. att. e svolga non saltuariamente la professione forense in materia penale avanti alle autorità minorili o frequenti corsi di formazione o aggiornamento per avvocati attinenti il diritto minorile (art. 15 D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272).

3. L'avvocato già iscritto all'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio che chieda di essere inserito nelle liste dei difensori d'ufficio avanti il Tribunale per i minorenni dovrà produrre (*) *“la domanda di permanenza nella lista dei difensori d'ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni, corredata con la documentazione, all'Ordine Circondariale di appartenenza come pure per la richiesta di iscrizione”*.

All'ordine circondariale d'appartenenza dovrà essere prodotta copia di verbali di udienza o attestazioni inerenti la partecipazione quale difensore, anche come sostituto processuale, ad almeno due difese penali avanti al Tribunale per i minorenni tenute nello stesso anno della richiesta, secondo le linee guida del Consiglio Nazionale Forense, o, in alternativa prova dell'avvenuta frequentazione del Corso di diritto penale minorile organizzato dall'Ordine degli Avvocati, o dallo stesso riconosciuto, ex art. 15 c. 4 D.Lvo 28 luglio 1989 n. 272.

Le due udienze potranno essere ricomprese nel novero delle dieci di cui all'art. 5 co. 3 del presente regolamento.

4. La richiesta di inserimento nelle liste dei difensori di ufficio avanti il Tribunale per i minorenni viene valutata dalla commissione che ha facoltà di convocare il richiedente per un colloquio dovrà relazionare il Consiglio dell'Ordine ai fini della decisione.

5. Il difensore iscritto nelle liste dei difensori di ufficio avanti il Tribunale per i minorenni per chiedere la permanenza in dette liste, oltre ai requisiti richiesti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori di ufficio di cui dall'art. 6 del presente regolamento, entro il 31 dicembre di ogni anno deve comprovare la partecipazione nell'anno ad almeno due udienze avanti il Tribunale per i minorenni o in alternativa attestazione di partecipazione ad uno o più corsi di aggiornamento in diritto minorile della durata complessiva di non meno di cinque ore.

Le due udienze potranno essere ricomprese nel novero delle dieci di cui all'art. 6 c. 1 del presente regolamento.

La partecipazione a ciascuna udienza è comprovata mediante autocertificazione da redigersi secondo le modalità di cui all'art. 6 comma 1, ultima parte del presente regolamento.

La domanda di permanenza nella lista dei difensori di ufficio avanti il Tribunale per i minorenni, corredata con la documentazione, dovrà essere prodotta all'Ordine distrettuale, unitamente a prova dell'avvenuto deposito della richiesta di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio e il relativo parere espresso dallo stesso Ordine circondariale al CNF.

Il COA distrettuale potrà chiedere ai richiedenti la permanenza di produrre idonea documentazione (copia di verbale di udienza ovvero di attestazione appositamente rilasciata dal segretario di udienza) atta a dimostrare la

partecipazione alle udienze di cui all'autocertificazione.

La mancata o incompleta presentazione della domanda entro il termine del 31 dicembre o, comunque, il mancato tempestivo inoltro della domanda al COA distrettuale della domanda di permanenza comporterà la cancellazione dalla lista dei difensori di ufficio avanti il Tribunale dei Minorenni.

6. L'avvocato inserito nell'elenco nazionale dei difensori di ufficio o comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento può chiedere di essere inserito esclusivamente nelle liste dei difensori d'ufficio avanti al Tribunale per i minorenni, se in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti del presente articolo.

Art. 8. Aggiornamento professionale – Principio di competenza

1. In adempimento del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua, previsto dall'art. 15 del Codice deontologico forense e dall'art. 11 L. 247/12, l'avvocato iscritto nell'elenco unico nazionale ha l'obbligo di curare la propria preparazione tecnica con specifico riferimento alla difesa in ambito penale.

2. Agli effetti di quanto sopra, gli iscritti all'elenco unico nazionale devono realizzare la propria formazione permanente mediante la partecipazione a corsi, seminari e ad ogni iniziativa culturale giuridica e forense idonea ad accrescere le conoscenze in ambito penale .

Art. 9. Doveri del difensore d'ufficio

1. Il difensore deve svolgere la propria attività con competenza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza con l'unico scopo di garantire l'effettività del diritto di difesa, a prescindere dalle condizioni e qualità personali del proprio assistito oltre che dal compenso professionale che possa

derivare dall'attività prestata nella consapevolezza che l'istituto della difesa di ufficio è concreta realizzazione del ruolo sociale dell'Avvocatura.

2. L'avvocato, quando nominato difensore di ufficio: a) ha l'obbligo di prestare patrocinio; b) non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla; c) non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere adeguatamente d) qualora ricorra una grave ragione che impedisca lo svolgimento dell'ufficio o si renda opportuno astenersi dal prestarlo per non essere in grado di svolgere adeguatamente l'incarico dovrà tempestivamente avanzare apposita istanza motivata all'Autorità giudiziaria procedente.

3. Il difensore deve, ove possibile, dare comunicazione all'assistito dell'incarico ricevuto, illustrando gli aspetti essenziali del procedimento, deve informarlo esplicitamente della facoltà di nominare un difensore di fiducia (art. 49 CD) e deve informarlo che il difensore d'ufficio ha diritto di essere retribuito.

4. Il difensore cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. Egli deve pertanto immediatamente astenersi dal compiere ulteriore attività appena venuto a conoscenza dell'intervenuto incarico fiduciario.

5. Il difensore deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti.

6. Nel caso di intervenuta cancellazione dall'elenco nazionale, sia essa volontaria che d'ufficio, il difensore deve portare a compimento i mandati in precedenza ricevuti.

7. In nome dell'effettività della difesa tecnica, il difensore deve sollecitare il Giudice, anche tramite segnalazione al COA, a limitare il ricorso

alle sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p..

Art. 11. Impedimenti, sostituzioni e cancellazione

1. Ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, il difensore d'ufficio deve incaricare della difesa un collega iscritto nell'elenco nazionale che, ove accetti, è responsabile, in solido con il sostituito, dell'adempimento dell'incarico.

2. In caso di trasferimento del procedimento o di singoli atti procedurali ad altre autorità giudiziarie rispetto a quella originariamente procedente il difensore d'ufficio inizialmente nominato può chiedere di essere sostituito ex art. 97 comma 5 c.p.p.

3. In caso di impossibilità assoluta e prolungata ad esercitare l'ufficio (malattia, gravidanza et similia) il difensore iscritto deve chiedere al COA di essere sospeso, per un tempo determinato e previa produzione di idonea documentazione attestante l'impossibilità, dall'inserimento nelle liste. Tale facoltà, salvo casi di comprovata gravità, può essere esercitata non più di due volte nel corso di un anno e per un periodo massimo di tre mesi per ciascuna volta, pena la cancellazione dall'Elenco.

4. In caso di sospensione amministrativa per omessa presentazione del Mod. 5 alla Cassa Nazionale Forense o per omesso versamento del contributo di iscrizione all'Ordine ex art. 29 L. 247/2012 il COA comunica il provvedimento al CNF per la cancellazione dall'elenco nazionale qualora, entro il trimestre, il destinatario della segnalazione non provveda alla regolarizzazione della propria posizione.

5. In caso di sospensione volontaria dall'esercizio della professione superiore al trimestre il COA venendo meno il requisito dell'esercizio

continuativo dell'attività provvede a comunicarlo al CNF che adotterà i provvedimenti ritenuti idonei.

6. La mancata presentazione della domanda di permanenza e della documentazione richiesta entro il termine perentorio del 31 dicembre comporta la cancellazione d'ufficio. Il professionista cancellato d'ufficio dall'elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine sarà cancellato ad opera del CNF dall'elenco nazionale.

7. Il difensore che sia stato cancellato dall'elenco, sia volontariamente che d'ufficio, non potrà presentare una nuova domanda di inserimento se non trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione e previa dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

8. La cancellazione delle liste e dall'elenco nazionale dei difensori d'ufficio non fa venir meno l'obbligo di prestare l'ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.

9. Il Consiglio dell'Ordine ricevuta notizia del decesso, della sospensione o della cancellazione volontaria del difensore o della definitività di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento allo stesso inflitta, lo comunica al CNF che delibera l'immediata cancellazione dell'Elenco unico nazionale.

10. Il Consiglio eserciterà vigilanza sul regolare assolvimento degli incarichi e potrà convocare il Difensore al fine di richiedere spiegazioni e/o giustificazioni in ordine ad eventuali mancanze nello svolgimento della difesa.

Art. 12. Violazioni al regolamento e sanzioni

1. La violazione delle prescrizioni del Regolamento, e in particolare la

ingiustificata mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per il quale il difensore di ufficio era stato nominato, concorre all'espressione del parere del COA in merito alla permanenza nell'elenco e, ove ne sussistano i presupposti, è oggetto di segnalazione al Consiglio distrettuale di disciplina per quanto di competenza.

2. Il COA promuove la collaborazione degli uffici giudiziari affinché siano segnalati i casi di mancanze o di disservizi causati da inosservanze al presente Regolamento.

Art. 13. Normativa di riferimento

1. Quanto non previsto dal presente regolamento è regolato dal D. Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 5 febbraio 2015, vigente dal 20 febbraio 2015, dal Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 e in vigore dal 10 giugno 2015, dall'estratto del verbale del Consiglio Nazionale forense n. 4-A relativo alla seduta amministrativa del 22 maggio 2015, dai criteri per la nomina dei difensori di ufficio di cui alla seduta amministrativa del CNF del 22 aprile 2016, dalle Linee guida nazionali interpretative, documenti pubblicati sul sito dell'Ordine e sul sito del CNF,

Art. 14. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione.

(*)articolo modificato con delibera del 13 febbraio 2018